

OGGETTO: Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo allo Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l. (P. IVA 01328901002), che gestisce l'omonimo presidio sanitario sito in via Nomentana, 550 – 00141 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23/03/2011 con il quale è stato definito il procedimento di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private Regolamentazione e la verifica requisiti;
- la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;

RILEVATO che lo Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l. ha partecipato al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la sede di via Nomentana, 550 – 00141 Roma, inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc, in quanto in possesso dei seguenti titoli:

Provvedimenti autorizzativi e di accreditamento

- Autorizzazione del 6 marzo 1987 n. 5335 con la quale il sindaco di Roma ha autorizzato lo Studio Polispecialistico Nomentano all'apertura di un poliambulatorio con le branche specialistiche di Cardiologia con Doppler ed Ecografia nei locali siti in Roma, Via Nomentana 544;

- Autorizzazione del 29 luglio 1993 con la quale il Commissario straordinario ha autorizzato la Società Studio Polispecialistico Nomentano srl ad aprire e porre in esercizio un laboratorio di analisi chimico cliniche nei locali siti in Roma, Via Nomentana nn. 550,552,562 int. 2;
- Autorizzazione del 29 luglio 1993 con la quale il Commissario straordinario ha autorizzato la Società Studio Polispecialistico Nomentano srl ad aprire e porre in opera una sezione RIA annessa al laboratorio di analisi chimico cliniche, sito in Roma Via Nomentana nn. 550,552,562 int. 2;
- Deliberazione Azienda USL RM/A n. 896 del 25/03/1997 con la quale la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl è stata inserita nell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati limitatamente alle branche specialistiche di Patologia Clinica, Radioimmunologia, Radiologia, per le quali era in rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario regionale;
- Autorizzazione del 11 maggio 2000 n. 58 con la quale il Sindaco di Roma ha autorizzato la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl a variare l'assetto interno del poliambulatorio, sito in Roma, Via Nomentana nn. 550,552/554/562 int. 2, già autorizzato per le branche specialistiche di radiodiagnostica, cardiologia, ginecologia, otorinolaringoiatria, bronco pneumologia e fisiologia, endocrinologia, diabetologia, dermatologia, oculistica, ortopedia, urologia, pediatria, angiologia, medicina del lavoro, medicina dello sport, neurologia, neurochirurgia, ematologia generale e clinica, chirurgia generale;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio del 31 maggio 2002 n. 267 con cui, preso atto della fusione tra Srl EURONUCLEAR e la Srl Studio Polispecialistico Nomentano per incorporazione della prima nella seconda, è stato modificato il Decreto n. 652 del 23/04/1999 nel senso di trasferire la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio di Medicina Nucleare in vivo a scopo diagnostico sito in Roma Via Nomentana 550/552, dalla Srl "EURONUCLEAR" alla Srl Studio Polispecialistico Nomentano con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71;
- Determinazione n. 524 del 4/07/2002 con la quale è stata trasferita la titolarità del rapporto di accreditamento provvisorio per le prestazioni di medicina nucleare in vivo a scopo diagnostico, erogate presso l'ambulatorio specialistico sito in Roma Via Nomentana nn. 550/552 dalla Srl "EURONUCLEAR" alla Srl "Studio Polispecialistico Nomentano", con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, P.IVA 01328901002, rappresentata dalla D.ssa Giulietta Punzina;
- Decreto del Commissario ad Acta n. U0052 del 17/07/2009 con il quale è stato recepito quanto disposto dal TAR Lazio, sezione III, con sentenza n. 606/2009 e per l'effetto è stato ritenuto nuovamente valido ed efficace il provvedimento commissariale del 2 aprile 2007 con cui lo Studio Polispecialistico Nomentano è stato provvisoriamente accreditato per le prestazioni di risonanza magnetica nucleare relativamente all'erogazione delle prestazioni di cui alla fascia B della DGR n. 423/06;

VISTI:

- la nota prot. 81/SL/mp del 26/05/2008 con la quale lo Studio Polispecialistico Nomentano Srl ha presentato alla Regione Lazio richiesta di autorizzazione all'esercizio, comunicando di aver presentato in data 23/01/2007 parere igienico sanitario preventivo per modifiche strutturali per la predisposizione di nuova RMN di 1,5 tesla alla ASL RM/A, in data 23/01/2007 DIA prot. 5170 e in data 28/06/2007 domanda di conferma di autorizzazione all'esercizio ex articolo 8 R.R. n. 2/2007;
- la nota prot. 75761/4J/01 del 25/06/2008 con la quale la Direzione Regionale Prog. Sanitaria, Pol. Prevenzione, Sicurezza Lavoro della Regione Lazio, a riscontro della nota sopracitata, ha chiarito che la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 4/2003 si riferisce esclusivamente alle specialità già oggetto del titolo autorizzativo e, pertanto, ha chiesto alla suddetta struttura, ad integrazione di quanto esposto con la citata nota del 28/06/2007, di specificare le specialità oggetto della richiesta di conferma allegando copia dei relativi atti autorizzativi;
- la nota prot. n. 643 del 30/07/2009 con la quale lo Studio Polispecialistico Nomentano, in riferimento alla domanda di conferma dell'autorizzazione presentata in data 28/06/2007, ha chiesto l'autorizzazione al nuovo assetto come da planimetrie allegate, avendo ultimato i lavori di ristrutturazione per rendere la struttura rispondente ai requisiti minimi della DGR n. 424/06;
- la nota prot. n. 104604/45/09 del 9/09/2009 con la quale la Direzione regionale Programmazione Sanitaria, a riscontro della nota precedentemente citata, ha fatto presente che trattandosi di ampliamento e non di nuovo assetto, come si evince dalla documentazione inviata, si rendeva necessario fare richiesta di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della L.R. 4/2003 e del R.R. 2/2007, contestualmente invitando la ASL di Roma A competente per territorio alla verifica dello stato dei luoghi;
- la nota prot. 20441/P del 24.02.2010 con la quale la ASL RMA ha accertato che lo Studio Polispecialistico Nomentano *"ha effettuato una ristrutturazione globale, anche in relazione ad una"*

attivazione dei percorsi e degli spazi operativi finalizzati agli adeguamenti previsti dalla D.G..R. n. 424/06 che hanno comportato un aumento della superficie globale”;

- la nota prot. n. 042468/5 del 5/03/2012 del Comando dei Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Roma, assunta al protocollo regionale con il prot. n. 47670 del 12/03/2012, ed inviata anche al Comune di Roma - Municipio IV, sulle risultanze dell'attività ispettiva effettuata in data 22.02.2012 dal personale del N.A.S Carabinieri unitamente a quello dell'ASL RM/A S.I.S.P. U.O.S. Strutture Sanitarie, e l'allegato verbale di ispezione;

CONSIDERATO che dalla suddetta attività ispettiva era emerso che:

- lo Studio Polispecialistico Nomentano srl era autorizzato in deroga con atto del Comune di Roma n. 58 dell'11/05/2000 per i locali siti in Roma, via Nomentana nn. 550, 552, 554 (piano terra) e 562 int. 2 primo piano;
- oltre ai suddetti locali, venivano utilizzati per l'attività di radiodiagnostica anche i locali dell'appartamento sito al civico 562 int.1/a (piano terra), a suo tempo autorizzati per l'attività della Società Studio Polispecialistico Nomentano Due Srl e che, ulteriormente, erano stati annessi i locali degli appartamenti siti al civico 562 int. 1 e 3 (primo piano), senza alcuna autorizzazione nonostante le espresse indicazioni della competente Direzione regionale;
- l'ambulatorio pubblicizzava visite specialistiche quali gastroenterologia, allergologia, proctologia, medicina estetica, chirurgia plastica, geriatria, dietologia, anesthesiologia, non specificamente indicate nell'atto autorizzativo;
- dalla documentazione prodotta dallo Studio Polispecialistico Nomentano Srl nella piattaforma informatica SAASS emergevano delle divergenze con le attività indicate in autorizzazione, in conseguenza delle quali veniva rilevato che la struttura svolgeva attività non autorizzate di gastroenterologia, allergologia, anesthesiologia, chirurgia plastica e medicina estetica, mesoterapia, proctologia, dietologia, senologia, medicina interna e servizio a domicilio di prelievo di sangue, radiografie, ecografie e medicina specialistica;
- il rappresentante legale della struttura indicava in piattaforma SAASS la branca specialistica di gastroenterologia, non autorizzata, e l'utilizzo dei locali siti al civico 562 int. 1 e 3, primo piano, e al civico 562 int. 1/A, non autorizzati;
- dalle planimetrie prodotte al Municipio IV di Roma in occasione dei lavori di ristrutturazione gli ambienti del piano terra del civico 562 risultavano difformi;

VISTI:

- la Determina n. B0203 del 6/04/2012 avente ad oggetto *“L.R. 4/2003. Atto di diffida per violazione degli artt. 6 e 7 nei confronti della Società “Studio Polispecialistico Nomentano srl” (P. IVA 01328901002), in persona del legale rappresentante p.t. Giulietta Punzina, con sede in Roma 00141, Via Nomentana nn. 550,552,554 e 562 int. 2”* con la quale la Società Studio Polispecialistico Nomentano è stata diffidata ad abbandonare i locali non autorizzati in cui veniva esercitata l'attività sanitaria di cui al civico 562 int. 1 e 3, primo piano, e al civico 562 int. 1/A, nonché a cessare immediatamente l'erogazione delle prestazioni non autorizzate per le branche di gastroenterologia, allergologia, anesthesiologia, chirurgia plastica e medicina estetica, mesoterapia, proctologia, dietologia, senologia, medicina interna e servizio a domicilio di prelievo di sangue, radiografie, ecografie e medicina specialistica;
- la sentenza del TAR Lazio n. 4447/2013 – N. 06425/2012 REG.RIC., che ha annullato la Determina n. B02034 del 6/04/2012 in quanto la fase partecipativa *“è risultata, per le modalità di scansione temporale seguite dall'Amministrazione, del tutto inutile e quindi contraria ai criteri di trasparenza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, dal momento che il provvedimento impugnato, benché notificato il 28.5.2012 (cfr. relativa nota regionale del 24.5.2012), in realtà era già stato emesso in data 6.4.2012 (prima ancora, dunque, dell'avviso procedimentale) e pertanto in esso non si è tenuto minimamente conto delle difese della ricorrente (pure sostanzialmente sollecitate ed in relazione alle quali era stata comunque ingenerata nella ricorrente un'aspettativa di valutazione in contraddittorio)”;*
- la nota regionale n. prot. 125196 del 4/07/2013 con la quale, a seguito della sentenza del TAR di cui sopra, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo relativo alle già contestate violazioni della L.R. 4/2003 di cui alla nota citata n. 77455/2012;
- la nota n. 61/2013 del 19/07/2013, assunta al protocollo regionale con il n. 144960 del 30/07/2013, con la quale il Legale Rappresentante della Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl, in risposta alla predetta nota regionale, ha richiamato integralmente tutta la corrispondenza e tutta la documentazione



- già prodotta con nota del 26/04/2012, reiterata con successiva nota del 14/05/2012, nonché ai motivi di ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso la Determina B02034 del 6/04/2012, oggetto di impugnativa;
- la determinazione n. G00153 del 13.1.2013 con la quale la Regione Lazio ha diffidato la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl:
 - a porre in essere il ripristino dello status quo ante ed a regolarizzare la situazione dei locali non autorizzati in cui viene esercitata l'attività sanitaria, nello specifico abbandonando i locali di cui al civico 562 int. 1 e 3, primo piano, e al civico 562 int. 1/A, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 4/2003;
 - a cessare immediatamente lo svolgimento dell'attività sanitaria diversa da quella autorizzata per le prestazioni di gastroenterologia, allergologia, anesthesiologia, chirurgia plastica e medicina estetica, mesoterapia, proctologia, dietologia, senologia, medicina interna e servizio a domicilio di prelievo di sangue, radiografie, ecografie e medicina specialistica, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 4/2003;
 - dal presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio per le attività sopra elencate per un periodo di due anni, come espressamente previsto dall'art. 12 comma 1 della L.R. n. 4/2003;
 - l'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1885 del 9.5.2014 che ha assegnato alla struttura sessanta giorni per provvedere al ripristino dei locali ed ha sollecitato il TAR alla fissazione dell'udienza di merito della causa;
 - la nota prot. n. 42115 del 20.5.2014 con la quale la ASL RMA ha comunicato che a seguito di sopralluogo effettuato presso la struttura è risultato che la stessa non aveva adempiuto alla diffida regionale;
 - l'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 3241/2014 con la quale, considerato che la struttura ricorrente aveva rappresentato, quale fatto nuovo, di aver presentato in data 19.5.2014, al III Municipio di Roma Capitale una nuova istanza, non ancora definita, di autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento relativamente ai locali in contestazione alla luce delle nuove regole introdotte dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 27.3.2014, il Tribunale ha ritenuto di prorogare gli effetti della decisione del giudice di appello sino alla data dell'udienza di merito fissata per il 16.12.2014;
 - l'istanza di riesame della determinazione n. G00153 del 13.1.2013 presentata dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl, assunta alla Regione Lazio con prot. n. 294033 del 21.5.2015;
 - la nota prot. n. 419408 del 21.7.2014 con la quale la Regione Lazio ha respinto l'istanza di riesame presentata dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl;
 - la nota prot. n. 419421 del 21.7.2014 con la quale è stato chiesto alla ASL RMA di verificare la situazione di fatto della struttura successivamente alla data del 16 dicembre 2014;
 - la nota prot. n. 30394 del 7.4.2014 con la quale la ASL RMA ha trasmesso gli esiti delle verifiche effettuate a seguito della richiesta regionale prot. n. 419421 del 21.7.2014;
 - la nota prot. n. 40/2014 del 27.5.2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 432268 del 28.7.2014, con la quale la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl ha trasmesso le proprie osservazioni in merito agli esiti del sopralluogo effettuato dalla ASL RMA inviati alla Regione Lazio con la nota prot. n. 30394 del 7.4.2014;
 - la determinazione dirigenziale n. 1164 del 18.7.2014 con la quale Roma Capitale – Municipio Roma III ha autorizzato la realizzazione dell'ampliamento strutturale dei locali già autorizzati in via Nomentana, 550/552/554 con i locali siti in via Nomentana, 562 interno 1/a;
 - l'istanza del 18 luglio 2014 con la quale la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento strutturale, senza aumento delle prestazioni, per annessione dei locali siti in via Nomentana, n. 562 – int. 1/a – Roma;
 - la nota prot. n. 585984 del 22.10.2014 con la quale la Regione ha chiesto alla ASL RMA, con riferimento alla predetta istanza di ampliamento strutturale del 18 luglio 2014 presentata dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl, di effettuare presso la struttura le previste verifiche del possesso dei requisiti minimi ed ha precisato che:
 - a) *“l'ampliamento in via Nomentana, civico 562 int. 1/a costituisce rilascio di nuova autorizzazione, che di per se comporterebbe la sanatoria in parte delle violazioni strutturali già riscontrate a “Studio Polispecialistico Nomentano”, come da Determinazione n. G00153/2014,” (omissis) “Tale provvedimento attualmente, giova ricordare, risulta sospeso sino alla data del 16 dicembre 2014 in virtù dell'ordinanza cautelare TAR Lazio – Sezione Terza Quater n. 03241/2014 che, in sostanza, concede alla società ricorrente il termine, fino alla data sopra indicata, per*

provvedere al ripristino dei locali, quale proroga pertanto degli "effetti della decisione del giudice d'appello n. 1885 del 9 maggio 2014.";

- b) "Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che con nota regionale prot. n. 419408 del 21.7.2014 l'Amministrazione ha respinto l'istanza di riesame pervenuta con prot. n. 289869 del 20 maggio 2014, anche relativamente ai locali siti in via Nomentana n. 562 int. 1 e int. 3 primo piano, locali attualmente utilizzati dallo Studio Polispecialistico Nomentano, ma mai autorizzati e per i quali agli atti non risulta alcuna istanza volta a sanare le violazioni riscontrate.";
- c) "Ritenuto pertanto che il presente ampliamento dei locali siti in via Nomentana n. 562 int. 1/a debba essere considerato connesso all'esito del giudizio allo stato pendente dinanzi al TAR Lazio, si sottolinea che l'emanazione del predetto provvedimento non può avere natura di atto autonomo, ma di atto connesso al titolo autorizzativo già in possesso della società istante, la conferma del quale allo stato non è attualmente realizzabile per le riscontrate difformità fra la situazione attuale degli spazi e quella effettivamente autorizzata.";
- la determinazione dirigenziale n. 1906 del 24.11.2014 con la quale Roma Capitale – Municipio Roma III ha autorizzato la realizzazione dell'ampliamento strutturale dei locali già autorizzati in via Nomentana, 550/552 con i locali siti in via Nomentana, 562 interni 1 e 3;
 - l'istanza del 24 novembre 2014 con la quale la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento strutturale, senza aumento delle prestazioni, per annessione dei locali siti in via Nomentana, n. 562 – int. 1 e 3 – Roma;
 - il ricorso al TAR Lazio proposta dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl per l'annullamento del silenzio-rifiuto sulle domande presentate di ampliamento strutturale con l'inclusione dei locali siti in via Nomentana, 562 int. 1/a;
 - la sentenza n. 13206/2015 con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl ed ha ordinato alla Regione Lazio di provvedere – entro il termine di 30 giorni – alla emanazione di un provvedimento espresso in merito alle istanze di cui al ricorso;

VISTA la sentenza n. 04578/2016 del 20.4.2016 con la quale il TAR Lazio si è pronunciato in relazione ai ricorsi proposti dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl ed ha sostenuto che:

- 1) Per quanto riguarda l'ampliamento strutturale dei locali:

"A questo punto della censura il ricorrente Studio si addentra in una contestazione del concetto di ampliamento che la Regione ha introdotto con la propria nota a prot. n. 104604 del 9 settembre 2009, cui l'ASL Roma A ha risposto che si vi era stato un aumento di superficie. Sostiene che tale concetto è erroneamente utilizzato dall'Ente regionale facendo riferimento al Regolamento n. 2/2007 e che invece il concetto va piuttosto fatto risalire al d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 39 secondo il quale vi è ampliamento quando si verifica un aumento di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio di uso, mentre la struttura ricorrente al termine dei lavori di ristrutturazione ha solo chiesto la conferma del nuovo assetto avendo pure ricevuto il parere igienico sanitario.

3.3. Le censure sono divenute improcedibili per carenza di interesse.

Infatti dagli atti depositati dalla stessa parte ricorrente nel ricorso proposto avverso il silenzio n. 9123/2014 risultano due determinazioni dirigenziali di Roma Capitale rispettivamente:

- determinazione n. 1164 del 18 luglio 2014 di autorizzazione alla realizzazione per l'ampliamento strutturale del Polispecialistico Nomentano dei locali già autorizzati in Via Nomentana n. 550/552/554 con i locali siti in Via Nomentana n. 562 int. 1/a;

- determinazione n. 1906 del 24 novembre 2014 di autorizzazione alla realizzazione limitatamente ai requisiti urbanistici dell'ampliamento strutturale dei locali già autorizzati in Via Nomentana n. 550/552/554 con i locali siti in Via Nomentana n. 562 interni 1 e 3, in risposta peraltro alle richieste del 16 e del 19 maggio 2014 instate dalla ricorrente per ottenere sia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento per i locali del civico 562 interno 1/a sia ad ottenere chiarimenti su come poter abbandonare i locali relativi agli interni 1 e 3, operazione logisticamente complessa.

Fermo restando dunque che resta in piedi la parte del provvedimento regionale n. 153 del 13 gennaio 2014 relativa alla contestazione dell'esercizio di branche specialistiche non autorizzate, avverso la quale la ricorrente propone la terza censura, che si va ad esaminare, va precisato che il conseguimento delle autorizzazioni di cui sopra copre soltanto i profili urbanistici delle richieste di parte ricorrente, fermo restando dunque il potere della Regione di valutare la compatibilità dell'esercizio della attività anche per le branche non autorizzate rispetto alla ubicazione dei locali.";



- 2) Per quanto riguarda l'esercizio di branche mediche non autorizzate:

"3.4.1. La censura è smentita in fatto proprio dal raffronto tra tutta la decretazione autorizzativa di cui è in godimento la ricorrente per come risulta ampiamente dalla motivazione della determina n. 153 del 2014 impugnata e quella in atto svolta.

Dallo stesso provvedimento emerge, dunque, che la ricorrente laddove col decreto n. 58 dell'11 maggio 2000 era stata autorizzata ad esercitare nel sito in Roma Via Nomentana nn. 550/552/554/562 int 2 attività nelle branche di:

- angiologia, bronco pneumologia e angiologia, cardiologia, chirurgia generale, diabetologia, dermatologia, ematologia generale clinica, endocrinologia, ginecologia, medicina del lavoro, medicina dello sport, neurologia, neurochirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, pediatria, radiodiagnostica, urologia dal decreto previste (collocate in ordine alfabetico per comodità di raffronto),

a seguito degli accertamenti ad opera della Direzione Regionale Assetto istituzionale e dei NAS effettuati in data 22 febbraio 2012 sta anche esercitando branche non autorizzate da quel decreto e cioè:

- anesthesiologia, allergologia, chirurgia plastica, dietologia, ecografie e medicina specialistica, gastroenterologia, mesoterapia, medicina estetica, medicina interna, prelievi a domicilio, proctologia e radiografie (anche queste ordinate alfabeticamente per comodità di raffronto).

Anche il confronto tra le branche specialistiche alla cui pubblicità è stata autorizzata dal decreto n. 447 del 1997 non smentisce tale raffronto, perché esse coincidono nella quasi totalità soltanto con quelle autorizzate dai vari provvedimenti dal 1987 in poi.

Ferma restando dunque la improcedibilità delle doglianze di cui sopra, quest'ultima va proprio respinta."

- 3) Per quanto riguarda il silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulle istanze presentate dalla Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl:

"7. Rimasta, dunque, in vita l'istanza di riesame inoltrata il 16 maggio 2014, che, per brevità, riguardava i locali in Via Nomentana civico 562 interni 1 e 3 del primo piano, sulla quale non vi sarebbe stata alcuna pronuncia, l'interessata, quindi, propone il ricorso a n. 9123/2014 instato avverso il silenzio serbato dalla Regione Lazio su di essa."

..... (omissis)

"Il silenzio serbato dalla Regione sull'istanza di "riesame", che la ricorrente definisce quale richiesta di istruzioni, è superato dalla nota regionale a prot. n. 419408 del 21 luglio 2014 con la quale l'Ente, ricostruita la vicenda, si esprime in merito alla richiesta, facendo venir meno l'interesse ad una pronuncia espressa, ottenuta in via giurisdizionale, e la respinge."

..... (omissis)

"In esse l'interessato rappresenta che dopo le due autorizzazioni comunali n. 1164 del 18 luglio 2014 per l'interno 1/A del civico 562 di Via Nomentana e n. 1906 del 24 novembre 2014 per gli interni 1 e 3 del medesimo civico, ha presentato due domande di autorizzazione all'esercizio per ampliamento nelle stesse date di rilascio dei due provvedimenti comunali.

Sulla prima la Regione con nota del 22 ottobre 2014 ha concluso l'attività di verifica di sua competenza ed ha quindi trasmesso gli atti all'ASL.

Sulla seconda, riguardante gli interni 1 e 3, invece, riferisce parte ricorrente che la Regione è rimasta inerte ed il procedimento versa in una situazione di paralisi, perché l'ASL, potendo verificare il possesso dei requisiti minimi solo su una parte dell'ampliamento, non è in grado di pronunciarsi.

Entrambe le situazioni sono comunque sopravvenute sui ricorsi in esame, per la circostanza che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività nelle branche cui la ricorrente è autorizzata nei locali ampliati è stato riavviato con le nuove istanze del 18 luglio 2014 e del 22 novembre 2014 che, se a mente dell'art. 6 della L.R. n. 4 del 2003 non erano più soggette alla "verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza" da parte della Regione, in quanto i commi 2 e 3 che la prevedevano sono stati eliminati in virtù della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, in vigore dal 16 luglio 2014, tuttavia sono sempre sottoposte alla Regione cui il Comune deve comunicare il provvedimento col quale rilascia l'autorizzazione sotto il profilo della legittimità urbanistica, Regione che, a mente pure dell'art. 7 commi 3 e 4 della L.R. n. 4 del 2003, una volta accertato tale profilo, deve concludere il procedimento di verifica del possesso dei requisiti minimi da tale norma previsto. E poiché nel caso in

esame la competente direzione regionale ha espressamente diffidato col provvedimento n. 153/2014 sopra esaminato parte ricorrente ad abbandonare l'esercizio dell'attività per le branche specialistiche non autorizzate, è chiaro che l'impegno della Regione nel prosieguo della vicenda dovrà comprendere pure una rivisitazione della diffida irrogata con il detto provvedimento, una volta verificata sotto il profilo urbanistico l'idoneità dei locali.

E che "la palla" sia rimbalzata alla Regione parte ricorrente mostra di ben sapere con la proposizione del ricorso n. 5341 del 2015, successivo ai due in esame, con cui ha appunto impugnato il silenzio serbato dalla Regione e dalla ASL sulla parte di procedimento riguardante l'istanza del 18 luglio 2014 relativa all'interno 1/A del civico 562, conclusosi con l'ordine di provvedere alla Regione, ritenuta la natura meramente interlocutoria della nota regionale a prot. n. 517340 del 29 settembre 2015 depositata in quel processo."

VISTA la nota prot. n. 259901 del 18.5.2016 con la quale la Regione Lazio, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 4578/2016 del 20 aprile 2016, ha evidenziato alla ASL RM1 che:

- a) con la determinazione regionale n. G00153/2014 la società è stata diffidata:
- a ripristinare lo status quo ante autorizzativo "ed a regolarizzare la situazione dei locali in cui viene esercitata l'attività sanitaria, nello specifico abbandonando i locali di cui al civico 562 int. 1 e 3, primo piano, e al civico 562 int. 1/a entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto";
 - a cessare immediatamente lo svolgimento delle attività sanitarie non autorizzate, con l'espresso divieto di presentare per le stesse nuova richiesta di autorizzazione all'esercizio per i 2 anni successivi;
- b) dalla lettura della predetta sentenza risulta che il Tribunale adito ha deciso sul ricorso per l'annullamento della determinazione regionale n. G00153/2014 in parte respingendolo e in parte dichiarandolo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse atteso che, medio tempore, la società ha ottenuto dal Comune di Roma, ai meri fini urbanistici, l'autorizzazione all'ampliamento per il civico n. 562, interni 1 e 3, primo piano, e al civico 562 int. 1/a (determinazioni n. 1164 del 18.7.2014 e n. 1906 del 24.11.2014);
- c) atteso che la diffida, determinazione regionale n. G00153/2014, non è stata annullata e ad oggi esplica i suoi effetti, ha chiesto di procedere preliminarmente alla verifica di quanto in essa disposto, per quanto attiene la conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento, quale presupposto imprescindibile alla conclusione dei successivi procedimenti avviati per l'ampliamento dei locali siti al civico 562 int, 1 e 3, primo piano, e al civico 562 int. 1/a;

VISTI:

- la nota del 23.5.2016 con la quale la Società Studio Polispecialistico Nomentano Srl ha diffidato la ASL RM1 a procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi nei locali dello Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l. come ampliati a seguito delle determini dirigenziali nn. 1164 e 1906/2014 di Roma Capitale;

- la nota prot. n. 54926 del 24.5.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 277977 del 26.5.2016, con la quale la ASL RM1, preso atto della nota regionale prot. n. 259901 del 18.5.2016, ha comunicato di essere in attesa di indicazioni in merito al sopralluogo di verifica;

- la nota prot. n. 282433 del 27.5.2016 con la quale è stato chiarito alla ASL RM1, in risposta alla nota prot. n. 54926 del 24.5.2016, che "nel richiesto sopralluogo dovrà essere accertato lo stato dei luoghi e le attività sanitarie negli stessi effettivamente esercitate, fornendo una dettagliata relazione.";

- la nota prot. n. 58383 dell'1.6.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 298237 del 7.6.2016, con la quale la ASL RM1 nel trasmettere il parere espresso dal S.I.S.P., a seguito della verifica effettuata presso lo Studio Polispecialistico Nomentano, ha attestato che:

a) la struttura, all'atto della verifica ed a seguito dell'ampliamento strutturale, era in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per: laboratorio di analisi cliniche (autorizzazione comunale del 29.7.1993) – poliambulatorio specialistico per le branche mediche di: radiologia (con RMN da 1,5 Tesla) – tomografia assiale computerizzata – densitometria ossea computerizzata – ecotomografia – cardiologia – ginecologia – otorinolaringoiatria – broncopneumologia e fisiologia – endocrinologia – diabetologia – dermatologia – oculistica – ortopedia – urologia – pediatria – angiologia – medicina del lavoro – medicina dello sport – neurologia – neurochirurgia – ematologia generale e clinica – chirurgia generale – medicina



nucleare (autorizzazione comunale del 29.7.1993 – autorizzazione comunale del 17.5.1996 n. 84 – autorizzazione regionale del 4.7.2002 – DCA n. U0052 del 17.7.2009);

b) in riscontro alla nota della Regione Lazio prot. n. 259901 del 18.5.2016, con la quale era stato richiesto di procedere preliminarmente alla verifica di quanto disposto nella determinazione regionale n. G00153/2014, lo status quo ante non era stato ripristinato e che all'interno dei locali oggetto dell'ampliamento strutturale non è stata riscontrata attività sanitaria in essere e che il presidio non pubblicizza né svolge attività sanitaria diversa da quella autorizzata;

RITENUTO necessario, alla luce dell'articolato, complesso e lungo contenzioso avviato con lo Studio Polispecialistico Nomentano, procedere al riesame delle varie questioni rappresentate tenuto conto che:

- a causa del lungo trascorrere del tempo (dal 2008), della modifica parziale della normativa di riferimento (la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80) e degli interventi operati dalla giustizia amministrativa con le varie ordinanze e sentenze, la situazione attuale risulta sostanzialmente modificata rispetto a quella oggetto delle originarie contestazioni;
- sono stati adottati nel tempo provvedimenti, quali quelli di autorizzazione alla realizzazione rilasciati da Roma Capitale (n. 1164 del 18.7.2014 e n. 1906 del 24.11.2014), che hanno introdotto nel percorso di contestazione nuovi elementi i quali, nel predeterminare una sostanziale modifica del quadro giuridico rispetto agli interventi realizzati in violazione della legge, hanno di fatto annullato l'azione condotta dalla Regione fino a quel momento;
- le contestazioni mosse alla struttura riguardavano sostanzialmente tre aspetti: il primo, l'ampliamento strutturale non autorizzato con l'acquisizione dei locali siti in via Nomentana, 562, int. 1/a; il secondo, l'ampliamento strutturale non autorizzato con l'acquisizione dei locali siti in via Nomentana, 562, int. 1 e 3, primo piano; il terzo, l'ampliamento funzionale di branche mediche specialistiche ambulatoriali, non autorizzate;
- per quanto riguarda il terzo aspetto, quello dell'ampliamento funzionale di branche mediche specialistiche ambulatoriali non autorizzate, la ASL ha accertato in sede di sopralluogo di verifica effettuato in data 31.5.2016 (trasmesso con nota prot. n. 58383 dell'1.6.2016) che le branche mediche non autorizzate oggetto di contestazione non venivano più svolte all'interno della struttura;
- per quanto riguarda il primo e il secondo aspetto, considerato che il TAR Lazio con la sentenza n. 4578/2016 ha lasciato trasparire che con l'adozione delle due autorizzazioni alla realizzazione rilasciate dal Comune di Roma si erano venute a determinare le condizioni per superare le criticità riscontrate e procedere all'ampliamento richiesto;
- attualmente, pur volendo procedere al ripristino della situazione quo ante, come originariamente contestato alla struttura e mai effettuata, questa risulterebbe nell'attuale fase assolutamente illogica e incomprensibile dal momento che subito dopo si dovrebbe procedere ad autorizzare la struttura stessa all'ampliamento strutturale richiesto in virtù delle due nuove autorizzazioni comunali alla realizzazione e delle due conseguenti istanze di autorizzazione all'esercizio (vedasi sentenza TAR Lazio n. 4578/2016). L'azione che si verrebbe a porre in essere, quindi, oltre a non determinare alcun utile risultato per la tutela dell'interesse pubblico, risulterebbe invece in netto contrasto con i principi generali di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la ASL RM1 ha già effettuato le previste verifiche presso i locali di via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma attestando con nota prot. n. 58383 dell'1.6.2016 che la struttura, all'atto della verifica ed a seguito dell'ampliamento strutturale richiesto, era in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti;
- il procedimento amministrativo in esame si conclude con il presente provvedimento amministrativo che dispone la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale definitivo delle attività originariamente autorizzate e accreditate alla struttura e prende atto dell'intervenuto ampliamento strutturale con l'acquisizione dei locali siti in via Nomentana, 562 int. 1, 1/a e 3 che non comporta la modifica del titolo autorizzativo;
- alcune branche mediche specialistiche ambulatoriali originariamente autorizzate vengono ridenominate sulla base delle vigenti disposizioni (Tab. "B" del DM 30 gennaio 1998) e, in particolare: la broncopneumologia e la fisiologia non sono branche mediche ma attività rientranti nella branca medica di Malattie dell'apparato respiratorio; la diabetologia è una parte delle attività della branca di Malattie metaboliche e diabetologia; l'ematologia generale e clinica è attività rientrante nella branca di ematologia;



RITENUTO, pertanto:

- di prendere atto dell'ampliamento strutturale effettuato con l'acquisizione da parte dello Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., sito in via Nomentana, 550/552/554 – Roma, dei locali siti in via Nomentana, 562 int. 1, 1/a, 3 – Roma;
- di rilasciare la conferma dell'autorizzazione all'esercizio alla società Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., che gestisce l'omonimo presidio sanitario sito in via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma, per le seguenti attività:
 - Laboratorio generale di base
 - Diagnostica per immagini (con RMN da 1,5 Tesla)
 - Cardiologia – Ginecologia – Otorinolaringoiatria – Malattie dell'apparato respiratorio – Endocrinologia – Malattie metaboliche e diabetologia – Dermatologia – Oculistica – Ortopedia – Urologia – Pediatria – Angiologia – Medicina del lavoro – Medicina dello sport – Neurologia – Neurochirurgia – Ematologia – Chirurgia generale – Medicina nucleare;
- di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo alla società Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., che gestisce l'omonimo presidio sanitario sito in via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma, per le seguenti attività:
 - Laboratorio generale di base
 - Diagnostica per immagini (con RMN da 1,5 Tesla);
 - Medicina nucleare;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto dell'ampliamento strutturale effettuato con l'acquisizione da parte dello Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., sito in via Nomentana, 550/552/554 – Roma, dei locali siti in via Nomentana, 562 int. 1, 1/a, 3 – Roma;
- 2) di rilasciare la conferma dell'autorizzazione all'esercizio alla società Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., che gestisce l'omonimo presidio sanitario sito in via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma, per le seguenti attività:
 - **LABORATORIO GENERALE DI BASE**
 - **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI** (con RMN da 1,5 Tesla)
 - **CARDIOLOGIA – GINECOLOGIA – OTORINOLARINGOIATRIA – MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO – ENDOCRINOLOGIA – MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA – DERMATOLOGIA – OCULISTICA – ORTOPIEDIA – UROLOGIA – PEDIATRIA – ANGIOLOGIA – MEDICINA DEL LAVORO – MEDICINA DELLO SPORT – NEUROLOGIA – NEUROCHIRURGIA – EMATOLOGIA – CHIRURGIA GENERALE – MEDICINA NUCLEARE**
- 3) di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo alla società Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., che gestisce l'omonimo presidio sanitario sito in via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma, per le seguenti attività:
 - **LABORATORIO GENERALE DI BASE**
 - **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI** (con RMN da 1,5 Tesla)
 - **MEDICINA NUCLEARE**

Il Rappresentante Legale della società Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., che gestisce l'omonimo presidio sanitario sito in via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma è la Sig.ra Giulietta Punzina, nata a Roma l'1.1.1952.

Il Direttore Sanitario dello Studio Polispecialistico Nomentano, sito in via Nomentana, 550/552/554/562 int. 1, 1/a, 2, 3 – Roma, è il Dott. Prof. Luigi Santoro, nato a Pisciotta (SA) il 27.3.1950, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Patologia Clinica, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Roma con il numero d'ordine 39933.



Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, all'ASL RM1 ed al Comune di Roma.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura:


- di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale;
- al rispetto delle prescrizioni e della tempistica prevista dal DCA n. 585/2015 relativa alla scadenza dei termini per l'ottenimento dei provvedimenti definitivi di altre Autorità, di cui ai punti 1) e 3) del predetto decreto, allo scopo di evitare l'applicazione della condizione risolutiva di decadenza.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio:

- di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni;
- di vigilare affinché le strutture producano entro i termini previsti dal DCA n. 585/2015 copia della documentazione menzionata al punto che precede.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



Roma, li 21 APR. 2017

